

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agrico
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Numero d'iscrizione
MI02717



Il Presidente della Sezione regionale della Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di **2999** tonnellate;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di revisione presentata in data **14/04/2014** registrata al numero di protocollo **15363/2014**;

Considerato che l'iscrizione di cui al provvedimento con n. prot. 66335/2009 del 21/10/2009 è scaduta il 21/10/2014

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia di data **03/11/2014** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **1** classe **D** dell'impresa/Ente **ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL**;

Categoria **1** – classe **D** (popolazione complessivamente servita inferiore a **50.000** abitanti e superiore o uguale a **20.000** abitanti)

Quantità di rifiuti urbani pericolosi **2999** tonnellate annue

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2062616** prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro **51645,69** per le quantità annue complessivamente dichiarate di **2999** tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente **ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: **ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL**

Con Sede a: **SETTIMO MILANESE (MI)**

Indirizzo: **VIA VOLTA 6**

CAP: **20019**

C. F.: **11361370155**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)



ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL

Numero Iscrizione **MI02717**

Prot. n. **51909/2014** del **14/11/2014**

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

BASILE MIMMO

Codice fiscale: BSLMMM48A01H961M

Carica: presidente del consiglio di amministrazione

(responsabile/i tecnico/i)

BASILE ANDREA

codice fiscale: BSLNDR75A11F205C

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - D

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **AA64949**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZBAR25B1EXX020486

Targa: **AB61218**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AC86790**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF14598**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AZ466BD**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BY166MG**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CB178CH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CH635DR**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CR641PN**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CV259GV**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CW226HF**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DA222HS**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DH468MW**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL

Numero Iscrizione MI02717

Prot. n.51909/2014 del 14/11/2014

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Targa: **DP401CH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EC177TP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EK303EJ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EP306BY**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **PC016494**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:

I Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

classe:

D popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

inizio validità: **13/11/2014**

fine validità: **13/11/2019**

Elenco mezzi:

Targa: **AA64949**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AZ466BD**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BY166MG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CB178CH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CV259GV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **PC016494**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DA222HS**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CH635DR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO



ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL

Numero Iscrizione MI02717

Prof. n.51909/2014 del 14/11/2014

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Targa: **DH468MW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DP401CH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CR641PN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AF14598**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **EC177TP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AB61218**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CW226HF**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EK303EJ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AC86790**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **EP306BY**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]
[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*]
[20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32]
[20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01]
[20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.03.99] - rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni

Siti di ricovero mezzi:
SETTIMO MILANESE (MI) - VIA SALVEMINI 8

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL
Numero Iscrizione MI02717
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.51909/2014 del 14/11/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06


espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 14/11/2014

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -



Il Presidente
- Marco Accornero -



Albo Nazionale
Gestori Ambientali
Sezione Regionale Lombardia



ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL

Numero Iscrizione MI02717

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.51909/2014 del 14/11/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

MILANO, 13/11/2014
Via Meravigli, 9/B - 20123
tel. 02-85154282
fax. 02-85154914

Prot. N° 51591/2014 del 13/11/2014

In data 14/04/2014, prot. n. 15363/2014, la società: ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL

Provincia sede: MI Codice Fiscale: 11361370155


Ha presentato richiesta di:

Rinnovo categoria ID ord

Note: deposita polizza fidejussoria 2062616 x la cat.1 e atto notorio x la portata dei rifiuti pericolosi

Il Segretario
(Fiorenza Busetti)

LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA
DOMANDA E NON L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA.
IL SUO ACCOGLIMENTO SARA' A SEGUITO DI RELATIVA DELIBERA COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.



ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL
Numero Iscrizione MI02717

Prot. n.51591/2014 del 13/11/2014



FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE - ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO DEI RIFIUTI

Premesso:

1. che l'impresa ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL con sede in VIA VOLTA, 6 SETTIMO MILANESE (MI) 20019 Codice Fiscale n. 11361370155 intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 1, classe D., di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999;
2. che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, in conseguenza dell'attività svolta.

Ciò premesso,

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società) alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'Ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 30.987,41 (Euro TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#.), per quantità di rifiuti urbani pericolosi fino a tonn. < 3K anno, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148 a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento di rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1 Delimitazione della garanzia. - La società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 Efficacia della garanzia. - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

Art. 3 Durata della garanzia. - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 4 Facoltà di recesso. - La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 Pagamento del premio. - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

ST. N. 10340003

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - Via Cavour, 13 - 21100 Varese (MI) - Tel. 0332.232624 - Fax 0332.251059 - e-mail: varese@coface.it
 Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154 - Iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società) alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'Ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 30.987,41 (Euro TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#.), per quantità di rifiuti urbani pericolosi fino a tonn. < 3K anno, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148 a garanzia delle somme dovute per:

Art. 6 Avviso di sinistro - Pagamento. – Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero – con richiesta motivata inviata anche all'impresa – inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7 Rinuncia alla preventiva escussione. – La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

Art. 8 Surrogazione. – La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.


Art. 9 Forma delle comunicazioni alla società. – Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 Foro competente. – In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in VARESE il 12-11-2014

L'IMPRESA

Ecologica Servizio
Ambientale 2000 Srl



LA SOCIETA'

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Prodotto
Ormai da 150 anni



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

MILANO, 14/11/2014
Via Meravigli, 9/B - 20123
tel. 02-85154282
fax. 02-85154914

Prot. N° 51892/2014 del 14/11/2014

In data 14/04/2014, prot. n. 15363/2014, la società: ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL

Provincia sede: MI Codice Fiscale: 11361370155


Ha presentato richiesta di:

Rinnovo categoria ID ord

Note: deposita polizza fidejussoria 2062616 x la cat.1 e atto notorio x la portata dei rifiuti pericolosi / il 14/11/14
deposita appendice n.1 a polizza n., 2062616 /

Il Segretario
(Fiorenza Busetti)

LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA
DOMANDA E NON L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA.
IL SUO ACCOGLIMENTO SARA' A SEGUITO DI RELATIVA DELIBERA COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.



ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL
Numero Iscrizione MI02717

Prot. n.51892/2014 del 14/11/2014



POLIZZA N. **2062616** Cod. ramo 8151 Cod. Agenzia 099 / 000 Cod. Produttore

CONTRAENTE
 ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL Cod. PV13826
 VIA VOLTA, 6
 20019 SETTIMO MILANESE MI I
 Cod. Fisc. 11361370155

BENEFICIARIO
 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Cod. NE701283
 VIA C. COLOMBO, 44
 00147 ROMA RM I
 Cod. Fisc. 97047140583

CAUSALE
 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 1 / CLASSE D.*****

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA
 Eur 30.987,41 diconsi TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA
 Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 12/11/2014 Al 12/11/2021 Fraz. /// Val. EUR 1.936,27 Cambio


Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Eur 727,27		Eur 72,73		Eur 0,00	Eur 100,00
					Eur 900,00

PROROGHE EVENTUALI a partire dal


Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in **VARESE** il **12/11/2014**

IL GARANTE
 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
 POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
 Rapporto Generale per l'Italia
 Un Procuratore
 Daniela Di Chio

IL CONTRAENTE
 Ecologica Servizio
 Ambientale 2000 Srl


Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

IL CONTRAENTE
 Ecologica Servizio
 Ambientale 2000 Srl


DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO L'ESATTORE
 Si dichiara che il premio di **Eur 900,00** è stato incassato il

Mod. B3 - Ed. 05/2013 - ST. N. 10340003